

un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa prima che la condizione si sia verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro il termine di tre mesi decorribili o dal giorno della verificata condizione o da quello dell'esecuzione del contratto. »

Sopra quest'articolo il deputato Castelli si era riservato di proporre una modificazione.

Se non la propone, lo metto ai voti.

BERTI-PICHAT. Chiedo di parlare per proporre un emendamento.

Bisognerebbe aggiungere all'articolo 29 queste parole:

« Eccettuati i contratti di locazione e di colonia cogli immediati lavoratori dell'immobile contemplato nella contrattazione. »

Si è molto discusso sopra l'argomento che riguarda le scritture coi coloni, e mi pare che si sia fatta una confusione quando si sono voluti assimilare a veri affittamenti quegli affitti speciali che sono compresi nelle scritture coloniche. La tassa deve veramente imporsi sopra il capitale che il locatore impiega quando fa una vera locazione; ma quando una locazione è fatta in base di una valutazione dei prodotti del suolo, che danno una determinata rendita, mi pare che non si debba confondere il patto stipulato dal colono o dal mezzadro con un vero pagamento di fitto.

Se noi stiamo alle spiegazioni date dal signor commissario del Governo, quando ha detto che le porzioni le quali sono realmente affittate nei predii che si danno a mezzadria, debbono essere denunciate, mi pare che sia il caso che tutti questi contratti di soci debbano essere denunziati, e non vi sarà quell'esenzione che la legge aveva stabilito di fare; la quale esenzione non è già un privilegio, perchè realmente è da considerare che i coloni non hanno altra sostanza che il loro lavoro. Dunque, quando la legge vuol tassare i contratti veri di locazione, che cosa fa? Essa preleva una tassa sopra un vero capitale; cosicchè si sa che le locazioni non si possono esercitare senza pagare la tassa.

Nelle provincie delle Romagne questo porterebbe confusione, perchè i contratti colonici e di mezzadria sono realmente intitolati *locazioni* e *conduzioni*, e si chiama il proprietario col nome di *locatore* e l'altro contraente col nome di *conduttore*.

Dunque bisognerebbe evitare che nascano delle contestazioni, per le quali gli agenti del fisco potrebbero vessare i poveri lavoratori.

Nelle nostre provincie poi si usa anche questo, che molti proprietari, ed in specie gli amministratori di luoghi pii, danno ai contadini in affitto i beni. Ora io vorrei che questi contadini fossero esenti da questa tassa, perchè essi in realtà non fanno che assumere la conduzione del fondo, con un'altra maniera di contratto, ma in sostanza essi danno una corrispondenza fissa e determinata, invece di dare la metà, od il terzo, od una parte qualunque dei prodotti.

Quindi, quando io dico che devono essere eccettuati i contratti di locazione e di colonia cogli immediati lavoratori dell'immobile, mi pare che non vi possa essere nessun danno per l'erario, nè per l'esazione dell'imposta che si stabilisce con questa legge.

PRESIDENTE. Si tratterebbe dunque di aggiungere: « Eccettuati i contratti di locazione e di colonia cogli immediati lavoratori dell'immobile contemplato nella locazione. »

TONELLO, relatore. La Commissione ha lungamente esaminata tale questione, in quanto che si trattava di vedere se, quando si fa il contratto di affitto con colui che coltiva egli stesso la terra, si dovesse tenere piuttosto come mezz-

zadria o come affitto; ma, siccome si è riconosciuto che sarebbe stato impossibile agli agenti del demanio l'investigare se veramente colui che ha fatto il contratto coltiva colle sue mani, ovvero si serve di altri mecenari, e così, ammessa l'eccezione, si aprirebbe la via a moltissime frodi, essa ha creduto di non poterla ammettere.

ALLIEVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ALLIEVI. Quando ieri l'onorevole Castelli sollevava il dubbio che, essendo per la legge civile i contratti di colonia parziaria e di mezzadria considerati della stessa natura dei contratti di locazione, potessero questi contratti essere colpiti obbligatoriamente, e sempre, dalla tassa di registro, io diceva che questo dubbio avrebbe potuto trovare il suo schiarimento, ed essere rimosso con un inciso introdotto all'articolo 29.

Io non veggio alcuna difficoltà a che nell'articolo 29, laddove si dice: *non che i contratti privati d'affitto o di locazione, di subaffitti, ecc.*, si aggiungesse: *escluse le mezzerie e le colonie parziarie.*

Mi è stato opposto da alcuni altri miei colleghi della Commissione che, considerando l'insieme delle disposizioni della legge, noi potremmo benissimo stare tranquilli, e credere che la mezzadria e la colonia parziaria non saranno considerate come contratti d'affitto.

Io voglio anche credere che, considerato l'effetto combinato dei diversi articoli della legge, questo ne sarebbe il senso; tuttavia, siccome il dubbio può sorgere, siccome la massima è stata ammessa dalla Commissione, ed è quella che domina nella legge; e siccome si tratta di un inciso il quale schiarisce ed in nessun modo perturba, io credo che questa prima parte dell'emendamento, cioè le parole: *escluse le mezzerie e le colonie parziarie*, potrebbe benissimo venir accettata.

La seconda parte dell'emendamento, la quale entra ancora a definire, dirò, la natura di questi contratti, evidentemente è molto pericolosa, ed io non ho d'uopo di ripetere ciò che ho già detto ieri sopra quest'argomento.

Che se vi hanno dei contratti i quali hanno una natura mista, nei quali, oltre la mezzadria e la colonia parziaria, v'è qualche elemento d'affitto, di locazione, io credo che, per la logica interpretazione, pel concetto vero che si deve prendere della mezzadria e della colonia parziaria, questa parziale locazione, questi elementi d'affitto rientrano nel concetto stesso della colonia parziaria.

Quindi io ritengo che sia sufficiente all'uopo il dire: *escluse le mezzerie e le colonie parziarie.*

PRESIDENTE. Il deputato Berti-Pichat accetta quest'emendamento, oppure insiste nel suo?

BERTI-PICHAT. Io non lo posso accettare, inquantochè non comprende il caso delle locazioni che stanno in luogo delle semplici società, e non lo posso accettare in quanto il commissario del Governo ha data una spiegazione, che ammette l'obbligo di dover denunciare quella parte di affitto che possa essere compresa nella scrittura colonica.

Ora in tutte le scritture coloniche vi sono sempre dei piccoli patti fissi, determinati, che sono specie di locazioni e di affitti; come, per esempio, in Piemonte vi è la locazione dei prati, e nei nostri paesi vi è una parte della pigione della casa che è stabilita in numerario.

Bisognerebbe quindi in tutte queste scritture coloniche essere obbligati sempre a questa denuncia dentro due mesi. Io vedo benissimo che la tassa è molto discreta, è minima; ma io considero molto importante la tassa del tempo perduto